MIUR.AOODGAFAMC.REGISTRO UFFICIALE(U).0003305.29-05-2014

Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca

Dipartimento per l'Università, l'Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica e per la Ricerca
Direzione Generale per l'Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica

Uff.III

Ai Direttori di
Accademie di belle arti
Accademia nazionale di danza
Accademia nazionale di arte drammatica
Istituti superiori per le industrie artistiche
Conservatori di Musica

OGGETTO: Nota generale sulle autorizzazioni all'esercizio di incarichi professionali extraistituzionali per docenti e direttori di Istituzioni Afam.

Con riferimento e ad integrazione della nota prot. n. 2067 del 28/02/2013, a seguito di richieste di chiarimenti pervenute in materia di autorizzazioni all'esercizio di attività professionali extraistituzionali, si precisa quanto segue.

La materia degli incarichi extraistituzionali dei docenti e direttori di Istituzioni Afam è complessivamente disciplinata da un composito quadro normativo, rappresentato da principi e norme generali, comuni a tutti i pubblici dipendenti (art.98 Cost., art.53, D.Lgs.n.165/2001, L.190/2012) e da norme di settore, rappresentate dagli artt. 267,273,274,433, D.Lgs.16 aprile 1994, n. 297 (t.u. delle disposizioni legislative in materia d'istruzione), dalla L.21/12/1999 n.508, dal D.P.R. 28/02/2003, n.132, dai ccnl Afam 8/3/2005 e 4/8/2010.

In base a tale composito quadro normativo è possibile individuare tre tipologie di attività, distinte in attività extraistituzionali incompatibili con il rapporto di pubblico impiego e dunque non autorizzabili, attività extraistituzionali compatibili con il medesimo, soggette a preventiva autorizzazione, ai sensi dell'art.24 ccnl Afam 2005, attività extraistituzionali consentite, soggette a comunicazione, ai sensi dell'art. 27 ccnl Afam 2005.

Il complesso delle attività professionali extraistituzionali autorizzabili e dunque compatibili con lo status di docente o direttore di Istituzioni Afam risulta pertanto disciplinato dal combinato disposto di tali norme, nonché dall'interpretazione e valutazione delle medesime da parte del direttore dell'Istituzione (che si esprime per le istanze dei docenti) e della scrivente Direzione Generale (che si esprime per le istanze dei direttori).

La materia delle autorizzazioni all'esercizio di attività professionali extraistituzionali da parte di docenti e direttori di istituzioni Afam costituisce dunque gestione del rapporto di lavoro, nell'ambito e nei limiti stabiliti dalla normativa vigente in materia.

Il principio di esclusività del rapporto di pubblico impiego (espresso dall'art.98 della Costituzione, nonché dall'art 53, D.Lgs n.165/2001), che lega il personale docente alle Istituzioni Afam di appartenenza, comporta ***l'incompatibilità e pertanto la non autorizzabilità*** *dell'esercizio di quelle attività, che rappresentino una sorta di doppia professione, rappresentata dalla sostanziale duplicità dell'attività lavorativa, lesiva dell'obbligo di fedeltà del lavoratore (artt.2105,2106,c.c.) e comportante la decadenza/licenziamento dal rapporto di pubbico impiego (ai sensi degli artt.63,*

Piazzale J.F.Kennedy, 20 – 00144 Roma
Indirizzo di PEC: afam@postacert.istruzione.it – E-mail: direzionegenerale.afam@miur.it
Tel. 06 9772 7611 – 7843 – 7170 C.F.: 80185250588

D.P.R.n.3/1957, 2119 del c.c.), a causa della lesione fiduciaria del rapporto di lavoro nei confronti della parte datoriale pubblica.

Tali attività incompatibili sono rappresentate dall'esercizio di attività lavorative continuative, caratterizzate da rapporti di lavoro subordinato (ex art.2094,c.c.) con altri datori di lavoro, pubblici o privati.

Del pari incompatibili e non autorizzabili sono quelle attività, le quali, ai sensi del codice di comportamento dei dipendenti pubblici, di cui al D.P.R. 16 aprile 2013, n.62, si pongano in contrasto con i doveri di diligenza, lealtà, imparzialità e buona condotta del dipendente. L'esercizio non autorizzato di tali attività costituisce inoltre fonte di responsabilità disciplinare, ai sensi dell'art.16, D.P.R. cit. .

L'attività di direzione artistica di enti ed associazioni da parte di docenti e direttori di istituzioni Afam, anche se svolta con contratto di lavoro autonomo, potrebbe comportare, a seconda delle dimensioni dell'ente, un impegno complessivo tale da pregiudicare l'assolvimento della funzione istituzionale, andando a violare il principio di esclusività del rapporto di pubblico impiego.

Inoltre la medesima attività, soprattutto se svolta dai direttori, potrebbe concretare un potenziale conflitto d'interessi, per la potenziale concorrenza con l'attività istituzionale del Conservatorio o Accademia di appartenenza.

Pertanto la richiesta di autorizzazione all'esercizio delle suddette attività di direzione artistica dovrà essere valutata con particolare attenzione dagli organi competenti, avuto riguardo alla gravosità dell'attività extraistituzionale e alla compatibilità della stessa con l'assolvimento degli obblighi lavorativi presso l'istituzione di appartenenza.

***Le attività professionali compatibili** con quelle d'insegnamento presso le Istituzioni Afam **e pertanto autorizzabili** dai direttori delle medesime e dalla scrivente Direzione Generale Afam, per quanto di loro competenza, sono rappresentate da **contratti di lavoro autonomo (art. 2222 ,c.c.)**, inerenti:*
contratti di collaborazione con enti lirici e con altre istituzioni di produzione musicale, nell'ambito e nei limiti di quanto statuito dall'art.273, D.Lgs.n.297/1994;
contratti di collaborazione con Istituzioni pubbliche o private per lo svolgimento di "attività professionali consentite dalla legge, a condizione che le predette attività consentano il pieno adempimento dei propri obblighi professionali presso l'Istituzione di appartenenza" (art.24, ccnl Afam 8 marzo 2005) ed escludano l'insorgenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto d'interessi, che pregiudichino l'esercizio imparziale delle funzioni attribuite al dipendente ed il buon andamento dell'Istituzione di appartenenza del dipendente medesimo (art.53, comma V, D.Lgs.n.165/2001).

In merito a tali richieste di autorizzazione sarà onere del soggetto richiedente comunicare nominativo, sede legale, codice fiscale, n. di partita Iva del soggetto o ente conferente l'incarico, l'entità e la corresponsione dell'eventuale compenso, ai fini dell'espletamento dei successivi oneri di comunicazione, di cui all'art.53, commi 12 e 13, del D.lgs. n.165/2001

***Il complesso di attività "liberalizzate"** per tutti i pubblici dipendenti, ovvero sottratte alla previa autorizzazione, sono quelle, anche retribuite, di cui all'art.53, comma 6, del D.Lgs.n.165/2001, ovvero:*

a) collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili;

b) utilizzazione economica da parte dell'autore o inventore di opere dell'ingegno e di invenzioni industriali;
c) partecipazione a convegni e seminari;
d) incarichi per i quali è corrisposto solo il rimborso delle spese documentate;
e) incarichi per lo svolgimento dei quali il dipendente è posto in posizione di aspettativa, di comando o di fuori ruolo;
f) incarichi conferiti dalle organizzazioni sindacali a dipendenti presso le stesse distaccati o in aspettativa non retribuita;
f-bis) attività di formazione diretta ai dipendenti della pubblica amministrazione nonché di docenza e di ricerca scientifica.

Si ritiene pertanto che possano rientrare nella citata classificazione quelle attività artistiche libero professionali non connesse all'esercizio della funzione docente, quali la partecipazione a mostre d'arte, concerti e concorsi artistici, espressione dell'esercizio della libera attività in campo artistico.

Del pari l'attività di docenza in master class appare ricompresa nell'ampia dizione "partecipazione a convegni e seminari", di cui alla lett.c del sopracitato articolo.

I docenti ed i direttori delle Istituzioni Afam potranno quindi comunicare l'esercizio delle suddette attività consentite, ai sensi dell'art.27, ccnl Afam 2005, rispettivamente al direttore e alla Direzione Generale Afam, subordinandone l'esercizio al rispetto dell'orario di servizio, delle attività e del ruolo dell'Istituzione di appartenenza nel territorio, con particolare riferimento all'assenza di conflitti, anche potenziali, d'interessi.

Le suddette attività "liberalizzate" soggette a mera comunicazione, rispettivamente al direttore o alla Direzione Generale Afam (a seconda che siano espletate dal docente o dal direttore), si ritiene che, essendo escluse dal novero del regime autorizzatorio, siano parimenti escluse dai conseguenti oneri di comunicazione telematica all'anagrafe delle prestazioni, di cui all'art.53, comma 11 e ss del D.lgs.n.165/2001, in virtù dell'art.53, comma 6, del D.lgs.n.165/2001.

Nelle suddette ipotesi di attività autorizzabili e di attività "liberalizzate" è fatto comunque salvo il potere/dovere, da parte degli organi cui la richiesta o la comunicazione è diretta, di valutare la compatibilità dello svolgimento dell'incarico esterno con il pieno espletamento degli obblighi professionali presso l'Istituzione di appartenenza del docente (artt.24,25,49, Ccnl Afam 8 marzo 2005).

Si reputa opportuno precisare che nonostante l'art.53, comma 6, lett. f bis, del D.lgs.n.165/2001, abbia escluso dal regime autorizzatorio l'attività di docenza da parte dei pubblici dipendenti, deve essere ribadito, secondo quanto statuito dall'art.27, ccnl Afam 8 marzo 2005, norma specifica di settore, il divieto da parte dei docenti di istituzioni Afam di impartire lezioni private ad allievi dei propri corsi.

Si fa presente che tutte le istanze di autorizzazione e le comunicazioni devono pervenire, per i docenti, al direttore dell'Istituzione e per i direttori delle istituzioni alla Direzione Generale Afam almeno 30 giorni prima del compimento della prevista attività extraistituzionale, dimodochè possa essere curata ed adempiuta la necessaria attività istruttoria (art.53, comma 10 del D.lgs. n.165/2001);

le richieste di autorizzazione e le comunicazioni suindicate devono essere temporalmente ed oggettualmente definite, pena la loro inammissibilità e la *nullità delle eventuali relative autorizzazioni, per mancanza dell'oggetto; non possono pertanto essere chieste e rilasciate autorizzazioni o effettuate comunicazioni di generico esercizio di attività professionale;*
i docenti/direttori dichiareranno sotto la loro responsabilità che l'esercizio dell'attività professionale richiesta o comunicata è compatibile con l'orario di servizio, ovvero avranno l'onere di chiedere a tale scopo apposito permesso artistico, " nel limite di 10 giorni per anno accademico, compatibilmente con le attività programmate dalle *istituzioni* di appartenenza e senza riduzione dell'impegno orario di servizio definito dal Contratto collettivo nazionale di lavoro di comparto." (art.4, comma74, L.12 novembre 2011, n.183).

Con l'occasione si invitano codeste istituzioni a voler verificare e a segnalare alla scrivente Direzione Generale se possano emergere eventuali particolari situazioni, che *relativamente alle funzioni istituzionali svolte, rendano necessario, ai sensi dell'art.53, comma 3 bis, del D.lgs.n.165/2001, prevedere il divieto ai docenti di assumere specifici incarichi esterni.*

Il Capo Dipartimento Prof. Marco Mancini